



Cofinanziato
dall'Unione europea



PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027

Operazione codice progetto FI4.4.11.1.c SPORT PER TUTTI

Sport nelle Scuole

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE CULTURA E SPORT - SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO

per l'affidamento del

Servizio di attività ludico motoria nell'ambito dell'attività curricolare di educazione fisica per gli alunni delle classi prime, seconde e terze con disagi e/o disabilità, da realizzare nell'ambito del progetto "Sport per tutti - sport nelle scuole", per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028

CUP: H19I23001180006

LOTTO 1 - CIG: BC5AF1E219

LOTTO 2 – CIG: BC5AF7F225

LOTTO 3 – **CIG: BC5AFA83FA**

CPV 92600000-7 - Servizi sportivi

CPV 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi

CPV 80100000-5 - Servizi di istruzione elementare

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

1. **Oggetto** dell'appalto è il servizio di **attività ludico motoria** da svolgersi nell'ambito delle attività curricolari di educazione fisica per gli alunni delle scuole primarie delle classi prime, seconde e terze in cui si trovino alunni con disagi e/o disabilità. Il servizio è finalizzato a promuovere l'inclusione scolastica e sociale ed è rivolto agli alunni frequentanti le scuole del territorio comunale che, sulla base della valutazione effettuata dall'Istituto scolastico nell'ambito delle proprie competenze educative e organizzative, necessitano di un supporto educativo-motorio finalizzato a favorire la piena partecipazione alle attività di educazione fisica, l'inclusione nel gruppo classe e il benessere scolastico.

Ai fini del presente capitolato, per alunni in situazione di disabilità e/o disagio si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli alunni che, per condizioni di **disabilità certificata, bisogni educativi speciali, difficoltà relazionali, comportamentali, emotive o di altra natura**, individuati dall'Istituto scolastico nell'ambito delle proprie competenze, necessitano di un supporto finalizzato a favorire la piena partecipazione alle attività di educazione fisica e l'inclusione nel gruppo classe.

L'individuazione degli alunni destinatari del servizio e delle specifiche esigenze di supporto compete esclusivamente all'Istituto scolastico, che dovrà comunque comprovare il disagio in caso di disabilità non certificata, nel rispetto della normativa vigente in materia di inclusione scolastica e tutela della riservatezza dei dati personali.

2. **La finalità** del servizio è quella di favorire la piena partecipazione degli alunni in situazione di disabilità e/o di particolare disagio alle attività di educazione fisica programmate dall'Istituto scolastico, promuovendone l'inclusione, l'autonomia e la partecipazione attiva.

L'operatore incaricato svolge un'attività di supporto educativo-motorio, collaborando con il docente della classe nell'adattamento delle attività alle esigenze dei singoli alunni con disagi/disabilità, favorendo la loro integrazione nel gruppo classe e favorendo la loro partecipazione alle attività individuali e collettive.

L'intervento comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il supporto agli alunni con disagio/disabilità durante lo svolgimento delle attività motorie;
- l'adattamento delle proposte motorie in relazione alle capacità e alle esigenze dei destinatari, in accordo con il docente;
- la promozione della partecipazione attiva degli alunni disagio/disabilità alle attività individuali e di gruppo;
- il supporto nella gestione delle dinamiche relazionali e inclusive durante le lezioni;
- la collaborazione con il personale scolastico per il perseguimento degli obiettivi educativi e inclusivi del servizio.

Il servizio non comporta in alcun caso lo svolgimento di attività di insegnamento in sostituzione del docente della classe, che mantiene la responsabilità didattica, educativa e organizzativa della classe e della lezione.

2. L'Amministrazione Comunale determina gli indirizzi programmatici, le finalità e gli obiettivi; l'organizzazione del servizio dovrà essere impostata dal fornitore nel rispetto del presente capitolato,

di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara nonché dell'offerta tecnica presentata in sede di procedura negoziata.

L'attività di educazione motoria e sportiva che sarà proposta all'interno delle scuole aderenti persegue le seguenti **specifiche finalità**:

- Conoscere le potenzialità del proprio corpo;
- Imparare a padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse;
- Sviluppare la coordinazione dinamica generale;
- Dominare spazi ed oggetti;
- Partecipare alle attività di gioco e di gioco-sport rispettandone le regole, superando comportamenti egocentrici e stabilendo relazioni di accettazione e collaborazione con l'altro;
- Proporre i diversi sport nel rispetto delle indicazioni nazionali per il piano formativo della Scuola Primaria.

Tali **obiettivi sono volti a**:

- Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, nella costante relazione con l'ambiente, gli altri, gli oggetti;
- Contribuire, alla formazione della personalità dell'alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea;
- Contribuire all'apprendimento da parte degli allievi della capacità di modulare e controllare le proprie emozioni creando occasioni per sperimentare la vittoria o la sconfitta;
- Favorire la possibilità di condividere con altre persone esperienze di gruppo, promuovendo l'inserimento di alunni con varie forme di diversità ed esaltando anche il valore della cooperazione e del lavoro di squadra;
- Promuovere il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza civile.

3. Il/i soggetto/i aggiudicatario/i dovrà/anno:

- curare i rapporti con le scuole per la realizzazione del programma di attività;
- impiegare personale qualificato e di comprovata esperienza (di seguito denominato "Esperto") in possesso di Laurea Triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute o del Diploma di Laurea quadriennale in Scienze Motorie (ordinamento previgente) o del diploma I.S.E.F. Sono inoltre richieste conoscenze metodologiche e didattiche dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole primarie, competenze relazionali e predisposizione alla socializzazione ed al lavoro in team, capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione;

L'Esperto si coordinerà con il Referente di Istituto per la programmazione delle attività e con l'eventuale insegnante di sostegno per le attività da proporre, il più inclusive possibile.

Il personale impegnato dovrà avere una copertura assicurativa secondo le regole del settore.

Le scuole che hanno aderito a seguito di comunicazione congiunta del Comune di Firenze e dell'USR Toscana – AT di Firenze, firmatarie del Protocollo finalizzato alla promozione del progetto, hanno

inserito il progetto nel Piano formativo, provvederanno alla copertura assicurativa scolastica per i bambini e alla certificazione medica.

Gli Istituti Comprensivi/scuole aderenti comunicheranno il nominativo di un insegnante quale referente per la realizzazione del progetto nei singoli ambiti.

ART 2. DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. L'affidatario del presente appalto collabora con il Comune e con gli Istituti scolastici nella raccolta delle informazioni necessarie al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario del servizio di cui al progetto FI4.4.11.1.c finanziato dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, nonché nella predisposizione della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione dell'operazione.

2. I destinatari del servizio sono individuati dall'Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, sulla base delle esigenze educative e inclusive degli alunni. L'Istituto scolastico **trasmette al Comune e all'affidatario le informazioni strettamente necessarie all'organizzazione del servizio e agli adempimenti previsti dal Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.**

2. Il Comune non effettua valutazioni di carattere pedagogico, educativo, sanitario o diagnostico in ordine all'individuazione dei destinatari del servizio, che resta di esclusiva competenza dell'Istituto scolastico.

3. L'affidatario svolge il servizio tenendo conto delle esigenze degli alunni individuati dall'Istituto scolastico, secondo le modalità concordate con il personale docente e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3 – SUDDIVISIONE IN LOTTI E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente appalto è coordinato dal Servizio Sport e Politiche Giovanili – Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.

Il progetto è rivolto **alle classi prime, seconde e terze che con alunni con disagi e/o disabilità delle scuole primarie del Comune di Firenze che hanno comunicato l'adesione tramite l'Ufficio Scolastico Regionale** e prevede un programma settimanale di n. 1 ora di lezione per ogni classe, distribuite nell'arco di durata di ogni anno scolastico, per un numero complessivo massimo di ore di lezione annualmente prestabilito dall'Amministrazione Comunale.

La proposta è suddivisa in n. 3 lotti la cui composizione è stata fatta a partire dalla suddivisione in Quartieri del Comune di Firenze, tenendo conto della collocazione geografica degli Istituti Comprensivi e del numero delle classi aderenti:

Lotto I): scuole comprese nei Quartieri 1 e 2, per un totale di n. 100 classi aderenti nel 2026/2027, ed un numero massimo di classi ammissibili pari a n. 108 nel 2027/2028.

Lotto II): scuole comprese nei Quartieri 3 e 4, per un totale di n. 99 classi aderenti nel 2026/2027, ed un numero massimo di classi ammissibili pari a n. 107 nel 2027/2028.

Lotto III): scuole comprese nel Quartiere 5, per un totale di n. 79 classi aderenti nel 2026/2027, ed un numero massimo di classi ammissibili pari a n. 87 nel 2027/2028.

Gli Istituti Comprensivi e le scuole aderenti al progetto sono elencati nel **Progetto di Servizio**, a cui si rimanda.

2. Fermo restando quanto sopra indicato, il numero complessivo (di massima) di ore di lezione da svolgere presso i plessi interessati potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in funzione delle effettive esigenze delle Scuole/Istituto Comprensivo che potranno presentarsi in corso d'appalto per rendere compatibile il programma attuativo dei corsi con la programmazione delle attività curriculari, fino alla concorrenza di **1/5** dell'importo dell'appalto.

I corsi saranno eseguiti in base al Piano di lavoro e relativo Programma dettagliato di attività annuale concordato con la Scuola, in coerenza con le finalità e obiettivi dei servizi espresse all'Art.1 del presente documento.

Le attività proposte agli allievi devono essere calibrate tenendo conto dell'età degli alunni, della loro maturazione e delle dinamiche relazionali presenti nella classe, degli alunni con disagi e/o disabilità, per favorire il loro positivo sviluppo.

Le attività saranno svolte esclusivamente in giornate di lezione curriculare previste dal calendario approvato per l'anno scolastico di riferimento in base al numero (di massima) di ore di corso assegnato ad ogni plesso, concordato con gli insegnanti coordinatori delle singole scuole, sulla base del numero di ore di lezione attivate dall'Amministrazione Comunale durante l'esercizio interessato.

Le date definitive di avvio e conclusione dei corsi da svolgere in ciascuna sede scolastica verranno stabilite dagli insegnanti Coordinatori di progetto delle singole scuole, in accordo con il Comune, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Scolastica e delle definizioni del Progetto Sport nelle Scuole per l'anno di riferimento.

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO

1. Il progetto SPORT PER TUTTI - Sport nelle Scuole si dovrà realizzare negli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 come sotto specificato, prevedendo 1 ora di attività settimanale per gli alunni delle classi aderenti in cui sono presenti bambini/e con disagi/disabilità, in orario curricolare, da svolgersi nelle palestre o spazi adeguati all'interno delle strutture scolastiche.

Le date indicative di svolgimento del servizio sono comprese fra il 05 ottobre 2026 e il 09 giugno 2028, a decorrere dalla data di comunicazione (tramite pec) di avvio del servizio.

Nello specifico, i periodi di riferimento indicativi per l'esecuzione del servizio sono i seguenti:

2026/2027: dal 5 ottobre 2026 al 4 giugno 2027;

2027/2028: dal 4 ottobre 2027 al 9 giugno 2028.

2. La decorrenza effettiva della data d'inizio servizio sarà comunicata all'operatore economico aggiudicatario mediante comunicazione Pec. Alla scadenza dell'appalto, il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

Art. 5 – CORRISPETTIVO ORARIO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo orario per l'espletamento del servizio non è soggetto a ribasso ed è pari a €/ora 26,25 (esente IVA), comprensivo di attività di insegnamento (servizio diretto e indiretto), partecipazione ad attività di formazione organizzate dal Comune di Firenze in collaborazione con

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- Ambito Territoriale di Firenze, costi generali e utile d'impresa, così composto:

-€/ora 21,00 onnicomprensivi/lordi, ossia inclusivi anche degli oneri previdenziali e fiscali di legge, ove applicabili, quale compenso per prestazioni, da erogare a favore degli esperti, per ora di insegnamento, ora di partecipazione alle attività di formazione organizzate dal Comune di Firenze in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito Territoriale di Firenze, attività dirette o indirette;

- €/ora 3,15 per costi orari generali del servizio calcolati in percentuale pari al 15% del suddetto costo, a carico dell'aggiudicatario, per ora di insegnamento, ora di partecipazione ai corsi di formazione, attività dirette o indirette;

- €/ora 2,10 utile, a favore dell'aggiudicatario, calcolato in percentuale pari al 10% del costo per ora di insegnamento, ora di partecipazione ai corsi di formazione, attività dirette o indirette.

Le prestazioni oggetto del presente servizio sono esenti IVA in quanto costituiscono prestazioni educative dell'infanzia ai sensi dell'art. art. 10 DPR 633/1972, comma 1, numero 20.

2. Gli operatori economici affidatari sono tenuti a garantire l'applicazione del CCNL utilizzato, per come dichiarato nell'offerta di gara.

Art. 5 bis – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis, la revisione dei prezzi è effettuata mediante applicazione dell'indice delle retribuzioni contrattuali orarie (IR) relativo al settore economico **ATECO R-93 – Attività sportive**, pubblicato dall'ISTAT, ovvero dell'eventuale indice che lo sostituisca, reperibile sul portale istituzionale ISTAT di seguito riportato: <https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60>.

2. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. La SA tramite il RUP e il DEC monitora l'andamento del predetto indice con frequenza mensile al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

3. La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP/DEC, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, c. 5 del Codice. La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alla parte eccedente il 5%.

4. Al fine di assicurare alla Stazione Appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, il DEC monitora l'andamento degli indici di riferimento e, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché quest'ultimo possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'Appaltatore in merito all'importo riconosciuto, spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'Appaltatore intenda contestare l'importo

revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di quindici (15) giorni solari dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

5. La revisione prezzi non produce effetti retroattivi, ma soltanto in relazione alle prestazioni da eseguire dal momento in cui si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione.

6. In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà, inoltre, atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione.

Art. 6 – CLAUSOLE SOCIALI

1. Ai sensi dell'art. 57 del Codice, recante "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale", la presente procedura è soggetta alle disposizioni previste dai seguenti commi.

2. Quale misura volta a promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, l'Operatore economico aggiudicatario si impegna a destinare una quota pari almeno al 30 % delle medesime all'occupazione giovanile e femminile. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 15 co. 4 lett. e) del presente Capitolato.

3. Al fine di garantire le pari opportunità di genere, l'Operatore Economico che occupa, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, in applicazione dell'art. 1, c. 2, dell'Allegato II.3 al Codice, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e/o al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penale prevista all'art. 15 comma 4 lett. c) del presente Capitolato, nonché, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, c. 6, dell'Allegato II.3 al Codice, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici (12) mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

4. Al fine di garantire la pari opportunità di inclusione lavorativa per persone con disabilità, l'Operatore Economico che occupa, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta è tenuto, in applicazione dell'art. 1, c. 3, dell'Allegato II.3 al Codice, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penale prevista all'art. 15, c. 4 lett. d) del presente Capitolato.

5. Non è prevista la clausola sociale di riassorbimento del personale di cui all'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto il precedente affidatario ha svolto il servizio avvalendosi di personale operante sulla base di rapporti contrattuali non riconducibili al lavoro subordinato.

6. In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e considerata l'assenza di Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti all'oggetto del presente affidamento ed alla natura delle prestazioni richieste, tenuto anche conto dell'intervento prevalentemente immateriale e della non pertinenza della verifica climatica dell'operazione (climate proofing), non si applicano le previsioni di cui all'art. 57, c. 2, del vigente Codice.

Art. 7 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto per l'esecuzione del servizio per gli a.s. 2026/2027 e 2027/2028, onnicomprensivo per lo svolgimento delle attività annuali - finanziato con le risorse in assegnazione dal Piano Operativo città di Firenze - PN Metro plus e città medie sud 2021-2027, è pari ad € **608.580,00**, comprensivo dell'opzione del quinto d'obbligo ex art.120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 secondo il seguente dettaglio:

<i>Valore al netto del quinto d'obbligo</i>	€ 507.150,00
<i>Quinto d'obbligo</i>	€ 101.430,00
<i>Totale comprensivo opzione quinto d'obbligo</i>	€ 608.580,00

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ex art.120, comma 9 del D.lgs 36/2023, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per i lotti oggetto della presente procedura l'importo massimo previsto, comprensivo dell'opzione del quinto d'obbligo, è pari a:

LOTTO 1

Valore al netto del quinto d'obbligo	€ 182.070,00
Quinto d'obbligo ex art.120, comma 9 del D.lgs 36/2023	€ 36.414,00
Totale comprensivo opzione quinto d'obbligo	€ 218.484,00

LOTTO 2

Valore al netto del quinto d'obbligo	€ 179.865,00
--------------------------------------	---------------------

Quinto d'obbligo ex art.120,comma 9 del D.lgs 36/2023	€ 35.973,00
Totale comprensivo opzione quinto d'obbligo	€ 215.838,00

LOTTO 3

Valore al netto del quinto d'obbligo	€145.215,00
Quinto d'obbligo ex art.120,comma 9 del D.lgs 36/2023	€ 29.043,00
Totale comprensivo opzione quinto d'obbligo	€ 174.258,00

Rispetto ai suddetti importi totali, **i costi della manodopera, al netto del quinto d'obbligo** corrispondenti ad € 21,00 per ciascuna delle ore stimate per l'esecuzione del servizio per gli a.s. 2026/2027 e 2027/2028 sono pari a:

LOTTO 1	€ 145.656,00
LOTTO 2	€ 143.892,00
LOTTO 3	€ 116.172,00

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. L'operatore economico aggiudicatario del servizio si obbliga a svolgere i servizi di insegnamento avvalendosi di personale qualificato in possesso della **Laurea Triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute o del Diploma di Laurea quadriennale in Scienze Motorie (ordinamento previgente) o del diploma I.S.E.F.**, dotato di conoscenze metodologiche e didattiche dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole primarie, competenze relazionali e predisposizione alla socializzazione ed al lavoro in team, capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione.
2. L'Aggiudicatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'appalto e comunque in occasione di ogni eventuale nuova assunzione, un **elenco nominativo degli Esperti** impiegati nel servizio, con i relativi **Curriculum Vitae**, dai quali si evincano i requisiti di cui al presente articolo e, ove richiesto dalla normativa vigente (D.lgs. 39/2014 e ss.mm.ii.), il **certificato del casellario giudiziale**, che dimostri l'assenza di condanne ovvero di sanzioni interdittive all'esercizio di attività a contatto con minori.
3. L'Aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad esibire, in qualsiasi momento e a richiesta, le ricevute mensili dei compensi e dei contributi assicurativi e previdenziali relativi agli Esperti adibiti al servizio.

4. Durante le lezioni l'**Esperto collaborerà con l'insegnante titolare della classe nello sviluppo dell'attività e nella sorveglianza degli alunni, concorderà con lo stesso la programmazione dell'attività didattica e collaborerà nelle rilevazioni dei livelli raggiunti dagli alunni.**

5. Ogni Esperto dovrà garantire un'attiva partecipazione ai processi educativi, mantenendo un corretto comportamento verso i minori destinatari dell'intervento, nonché verso gli insegnanti e altri operatori del servizio, relazionandosi in modo collaborativo con i referenti del Committente, al fine di un continuo e proficuo confronto sull'andamento del servizio, ed accogliendo favorevolmente eventuali necessità o urgenze segnalate dall'Amministrazione Comunale.

6. L'Esperto, oltre alle proprie attività di insegnamento e di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Ufficio Scolastico (servizio diretto), sarà tenuto a svolgere le seguenti attività di supporto (servizio indiretto):

a) partecipare su richiesta della Scuola ovvero del Comune ovvero del Gruppo Interistituzionale ad incontri di pianificazione/programmazione e/o valutazione dell'andamento del servizio o qualora si debbano prendere in esame questioni particolari attinenti ai gruppi di alunni ad essi affidati;

b) svolgere attività dedicate alla cura delle relazioni con gli insegnanti e i genitori;

c) presentare relazioni su argomenti specifici del proprio operato ecc. su richiesta dei soggetti individuati al punto a).

7. Per esigenze di continuità didattica e stabilità di rapporto con gli utenti e le loro famiglie, l'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà garantire la continuità della prestazione anche in caso di assenze del / degli esperti dovuti a malattia o per causa di forza maggiore provvedendo alla loro sostituzione con altro esperto/i di pari professionalità ed in possesso dei requisiti previsti, adeguatamente e preventivamente preparati per garantire la continuità programmatica e funzionale del servizio stesso.

8. In caso di assenza del personale, o in seguito a richiesta motivata della Scuola ovvero dell'Amministrazione di sostituzione del personale che risultasse inadeguato, l'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà provvedere alla immediata sostituzione del medesimo, al fine di garantire la qualità e continuità del servizio e/o la serenità dei minori.

9. Si esige il rigoroso rispetto da parte degli operatori del divieto di svolgere, all'interno dei locali o dei mezzi utilizzati per il servizio, attività diverse da quelle oggetto del presente Capitolato.

10. L'affidatario è responsabile della selezione, formazione, gestione e vigilanza del personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

Art. 9 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

L'operatore economico aggiudicatario del servizio è tenuto allo svolgimento delle seguenti attività:

1. in materia organizzativa e gestionale:

a) comunicare all'Amministrazione, almeno **tre giorni prima** della data di avvio del servizio, il nominativo di un Referente coordinatore del servizio e garantire la reperibilità del medesimo a mezzo di un numero di cellulare, da fornire alle scuole durante l'orario di svolgimento di servizi e in ordinario orario amministrativo. Tale figura dovrà garantire competenze amministrative, contabili, organizzative, relazionali di lavoro in team, di informatica di base necessarie per consentire il regolare svolgimento delle attività previste;

b) adeguarsi nell'organizzazione dei servizi citati alle eventuali indicazioni impartite nel corso dell'anno dal Comune o dall'Autorità scolastica per i propri ambiti di competenza;

c) osservare rigorosamente le disposizioni fornite dall'Amministrazione Comunale in materia di:

- contabilizzazione delle attività;
- predisposizione della documentazione per il monitoraggio dello stato di avvio/avanzamento/conclusione del progetto;
- comunicazione verso l'esterno utilizzando il sistema di identità visiva del PN Metro PLUS;
- rendicontazione e produzione di reportistica in generale.

La tenuta della documentazione e rendicontazione dovrà avvenire secondo format e modelli prestabiliti, nel rispetto della tempistica indicata per ciascuna attività.

2. in materia di trattamento dei dati personali:

L'operatore economico è tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed in particolare dei dati sensibili di cui venga a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività all'interno delle sedi scolastiche. L'operatore economico aggiudicatario del servizio e gli operatori del servizio si obbligano ad utilizzare i dati personali degli utenti dei servizi nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 ai soli fini dell'espletamento dei servizi di cui il presente Capitolato e garantire l'osservanza del segreto professionale.

3. in materia di sicurezza:

L'operatore economico sarà tenuto ad informarsi, adeguarsi ed a rispettare le misure di sicurezza adottate dalle singole scuole a garanzia della sicurezza durante l'espletamento del servizio.

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio è responsabile degli adempimenti e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia, sollevando il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta proveniente dal personale impiegato nei servizi di cui al presente Capitolato.

4. in materia assicurativa:

Tutti gli alunni frequentanti le attività fruiscono della copertura assicurativa scolastica sia per i rischi infortuni che per la responsabilità civile.

Sarà onere dell'operatore economico aggiudicatario del servizio, costituire prima dell'attivazione del servizio apposita assicurazione RCT/O, con massimale con massimale almeno pari ad **€ 5.000.000,00 unico per sinistro**, a copertura di ogni eventuale danno derivante agli utenti del servizio, ai Prestatori d'opera, a terzi e a cose a causa dell'espletamento delle attività. Resta inteso che l'operatore economico aggiudicatario del servizio si assume ogni responsabilità diretta o indiretta su eventuali danni arrecati durante l'espletamento del servizio, senza riserve ed eccezioni.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 10 - VERIFICA IN FASE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport e Politiche Giovanili, tramite i propri competenti uffici di direzione dell'esecuzione contrattuale, svolge le funzioni di verifica e controllo in fase di esecuzione su tutto quanto stabilito dal presente Capitolato, dall'Offerta Tecnica presentata in sede di gara e dal contratto.

2. Nell'espletamento del servizio, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad osservare e a far osservare gli ordini di servizio eventualmente impartiti dal DEC in ordine al controllo tecnico e contabile dell'appalto.

3. Sono di competenza del DEC, in particolare:

a) i controlli in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario, nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione;

b) la verifica della rendicontazione ed il monitoraggio del progetto secondo le linee guida del Programma Nazionale (PN) Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nonché secondo le prescrizioni della sua Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio di Firenze, anche mediante la verifica della rendicontazione di cui al comma 5 del presente articolo, nonché della documentazione prevista dall'art. 8, c. 3;

c) l'effettuazione di eventuali sopralluoghi presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, onde valutare ed attestare la qualità, l'adequatezza e lo svolgimento proficuo del servizio, anche mediante confronto delle attività svolte con le attività proposte in sede di programmazione del servizio.

4. La verifica dello svolgimento del servizio terrà conto:

- della motivazione e partecipazione degli alunni;
- del raggiungimento complessivo degli obiettivi prefissati per le singole classi sulla base della programmazione concordata;
- della condivisione con le famiglie attraverso i consigli di interclasse.

5. Ai fini del monitoraggio delle attività progettuali, l'Aggiudicatario si impegna a presentare al Committente:

- **il report bimestrale delle attività svolte** di cui al successivo art. 11, unitamente ai registri presenze degli istruttori unitamente al prospetto riepilogativo delle ore del personale impiegato (con indicazione dei nominativi degli esperti suddivisi per plesso scolastico e numero di ore svolte);

- **un report per ciascun anno scolastico, da inviare contestualmente all'ultima rendicontazione dell'anno scolastico concluso**, contenente l'allegato al presente Capitolato, denominato "*LG IS_All1_Format per la raccolta dei dati sui partecipanti*", debitamente compilato;

- **una relazione finale del servizio**, da inviare contestualmente all'ultima rendicontazione del servizio, secondo il *format* reso disponibile dal Committente, sull'andamento generale del servizio, comprendente il quadro complessivo delle informazioni rilevate, valutazioni finali, riflessioni e proposte per il miglioramento del servizio, unitamente al file complessivo di monitoraggio e rilievo dei beneficiari di cui alla lettera b) del presente comma: "*LG IS_All1_Format per la raccolta dei dati sui partecipanti*".

Eventuali irregolarità ed inadempimenti durante lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dall'Amministrazione Comunale con le modalità precisate al successivo art.15.

Art. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo di spettanza all'operatore economico aggiudicatario del servizio verrà liquidato in rate bimestrali posticipate, a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e della regolare esecuzione del servizio.

Ai fini dell'attestazione della regolare esecuzione del servizio, l'aggiudicatario trasmetterà alla stazione appaltante i registri di presenze individuali firmati dagli esperti e validati dai dirigenti scolastici o loro incaricati, che rilevino le ore effettivamente svolte dagli esperti nei singoli plessi scolastici, corredati da **report bimestrale delle attività svolte** e da un **prospetto riepilogativo** delle ore del personale impiegato (con indicazione dei nominativi degli esperti suddivisi per plesso scolastico e numero di ore svolte).

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii., alla Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport e Politiche Giovanili, Piazza Santa Croce, 1 – 50122 Firenze, che provvederà alla liquidazione di quanto dovuto all'esito positivo dei controlli sulla documentazione trasmessa.

I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo.

Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'Aggiudicatario. 12. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, c. 6, del Codice, in caso di ottenimento da parte del RUP di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il/i sub affidatario/affidatari), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune di Firenze direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%: le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC. Nel caso in cui vengano contestate all'Operatore Economico inadempienze nell'esecuzione del contratto che abbiano comportato l'applicazione di penali per le quali sia pendente il procedimento di contestazione in contraddittorio di cui all'art. 14, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alle penali contestate. In tali casi, i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del procedimento stesso, una volta accertato che non sussistano penali da applicare.

Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente appalto, l'Aggiudicatario deposita idonea garanzia, ai sensi dell'art. 53, c. 4, del Codice, in favore dell'Amministrazione Comunale, denominata "garanzia definitiva", pari al 5% dell'importo contrattuale. Non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, c. 8, né gli aumenti previsti dall'articolo 117, c. 2, del Codice. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'affidamento.

2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. L'Amministrazione Comunale ha diritto altresì di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato. 3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di Verifica di Conformità da parte del DEC, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al presente Capitolato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, del predetto certificato. Il mancato svincolo nei quindici (15) giorni dalla consegna del Certificato di Regolare Esecuzione/ Certificato di Verifica di Conformità costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione secondo le modalità specificate ai commi 2 e 3 dell'art. 106 del Codice.

5. La garanzia definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 CC, secondo comma, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

6. Qualora, in fase di esecuzione del contratto, la garanzia sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Affidatario, essa dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione Comunale. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art.13 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il CUP.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. L'aggiudicatario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, all'aggiudicatario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare, tramite PEC, il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 14 - INADEMPIENZE, SANZIONI E DIVIETI

1. Qualora si verificassero, nel corso dell'esecuzione del contratto, inadempimenti, ritardi o difformità da parte dell'Aggiudicatario rispetto agli obblighi di cui al presente Capitolato, all'Offerta Tecnica e al contratto, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice, il RUP si riserva la facoltà di applicare delle penali, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

2. L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune di Firenze a pretendere il risarcimento di eventuali danni al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, degli obblighi assunti per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, alla perfetta esecuzione del servizio, in conformità all'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara.

3. In caso di accertamento, da parte del DEC, di inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato, nell'Offerta Tecnica e/o nel contratto, che comunque non comportino la risoluzione di quest'ultimo ai sensi del successivo articolo 16, il DEC invia al soggetto aggiudicatario, a mezzo PEC, una **lettera di contestazione di addebiti**, informando contestualmente il RUP ed assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni solari per la presentazione di controdeduzioni. Valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il soggetto aggiudicatario abbia risposto, il RUP dispone l'applicazione della penale, in conformità ai successivi commi del presente articolo.

4. Le penali saranno comminate, in misura giornaliera, per un **importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale** (ad eccezione di quanto disposto dal successivo comma 5 del presente articolo), da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo nell'adempimento della prestazione, da intendersi in termini di penale giornaliera da applicare per tutto il tempo in cui la prestazione non è effettuata con le modalità richieste dalla Stazione Appaltante e offerte dall'Aggiudicatario, nei **casì** di seguito riportati:

a) **ingiustificato ritardo/ingiustificata omissione nella produzione della documentazione di cui all'art. 8, c. 3**, del presente Capitolato, nei termini e nelle modalità ivi indicati, con decorrenza della penale dal termine indicato al predetto articolo, una volta scaduto il termine fissato dalla lettera di contestazione di addebiti senza risposta oppure valutate negativamente le controdeduzioni presentate;

b) **ingiustificato ritardo nel recepimento di disposizioni contenute in ordini di servizio impartiti dal DEC in ordine al controllo tecnico e contabile dell'appalto**, con decorrenza della penale dal

termine indicato nell'ordine di servizio, una volta scaduto il termine fissato dalla lettera di contestazione di addebiti senza risposta oppure valutate negativamente le controdeduzioni presentate;

c) **ritardo o mancato invio della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** rispetto al termine indicato all'art. 6, c. 5, del presente Capitolato (**sei mesi dalla stipula del contratto**), con decorrenza della penale dal termine indicato al predetto articolo, una volta scaduto il termine fissato dalla lettera di contestazione di addebiti senza risposta oppure valutate negativamente le controdeduzioni presentate;

d) **ritardo o mancato invio della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità** e della relazione relativa a tale assolvimento, nonché alle eventuali sanzioni e/o provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, rispetto al termine indicato all'art. 6, c. 6, del presente Capitolato (**sei mesi dalla stipula del contratto**), con decorrenza della penale dal termine indicato al predetto articolo, una volta scaduto il termine fissato dalla lettera di contestazione di addebiti senza risposta oppure valutate negativamente le controdeduzioni presentate;

e) **mancata applicazione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile**, con decorrenza della penale dalla data di accertamento dell'inadempimento, una volta scaduto il termine fissato dalla lettera di contestazione di addebiti senza risposta oppure valutate negativamente le controdeduzioni presentate;

f) **mancato rispetto di quanto proposto in sede di gara nell'Offerta Tecnica**, con decorrenza della penale dalla data di accertamento dell'inadempimento, una volta scaduto il termine fissato dalla lettera di contestazione di addebiti senza risposta oppure valutate negativamente le controdeduzioni presentate;

Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente sarà applicata una penale giornaliera tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali di cui al comma 4 del presente articolo non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, salvo i casi di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma, per le quali il limite massimo sarà pari al 20% dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione delle penalità si sostanzia in una trattenuta sui crediti dell'Operatore Economico in sede di liquidazione o sulla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune, in caso di grave inadempimento dell'appaltatore agli obblighi del presente Capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 C.C., decorso inutilmente il termine fissato. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC dell'appaltatore.

2. Il Comune si riserva di **risolvere il contratto**, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lvo 36/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 94 D.lvo 36/2023;

b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;

- c) mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;
- d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista all'art. 7 del presente Capitolato, e la stessa non venga ripristinata, previa diffida scritta;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- f) cessazione dell'attività, fallimento o procedura concorsuale dell'aggiudicatario;
- g) gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto dell'appalto;
- h) qualora l'appaltatore venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali;
- i) nell'ipotesi prevista dall'art. 104 co. 9 D.lvo 36/2023;
- l) venir meno dei requisiti richiesti relativi alla qualifica degli esperti impiegati nello svolgimento dei corsi;
- m) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C.;

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della mera ricezione da parte dell'appaltatore della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Comune entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

4. Nel caso di risoluzione della concessione per cause imputabili all'appaltatore, in caso di insolvenza e in tutti i casi di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, il Comune, ai sensi dell'art. 124 co. 1 del D.lgs. 36/2023, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il Comune di riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, imputando all'appaltatore uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla garanzia definitiva di cui all'art. 10 del presente Capitolato.

5. Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e conseguenziali saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore;

6. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

7. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art.16 - REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Comunale.

2. Nel caso in cui sia l'Aggiudicatario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante, oltre all'escussione della garanzia definitiva, chiederà il risarcimento degli eventuali danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dal riaffidamento del presente appalto e degli altri eventuali oneri, secondo quanto indicato dall'art. 124 del Codice.

3. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i..

Art. 17 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E ONERI

1. Il contratto relativo a ciascun Lotto potrà essere perfezionato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3 comma 1 lettera b) in modalità elettronica a mezzo di firma digitale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lvo 82/2005;

2. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

3. Prima della stipula del contratto, dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante, a mezzo PEC, all'indirizzo servizio.sport@pec.comune.fi.it:

a) prova del versamento della garanzia definitiva, per come disciplinata all'art. 18 del presente Capitolato;

b) prova della stipula di un'idonea polizza assicurativa, secondo le previsioni dell'art. 14 del presente Capitolato;

c) prova del versamento dell'imposta di bollo, da determinare in proporzione al valore dell'appalto, secondo le modalità esplicitate all'art. 18, c. 10, del Codice e nell'allegato I.4 al Codice;

d) le documentazioni previste all'art. 8, c. 2;

e) l'accettazione della nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati.

4. Le eventuali spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di appalto saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 18 – CONTENZIOSO

1. Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto ed è vietato in ogni caso il compromesso. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo (CPA), approvato con D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Toscana, con sede in Via Ricasoli, 40 – 50122 Firenze, tel. 055 267 301, PEC: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it, nei termini indicati dall'art. 120 del predetto decreto.

3. Non è prevista la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), per come disciplinato dall'art. 215 del Codice.

Art. 19 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore, gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

[https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamentodipendenti-](https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamentodipendenti-Comune-Firenze2021.pdf)

[Comune-Firenze2021.pdf](https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamentodipendenti-Comune-Firenze2021.pdf)

2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

Art. 20 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'appaltatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2. L'appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della legge, il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'autorità Garante per la privacy.

Art. 21 – RINVII

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato si rinvia al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al Codice Civile alle vigenti disposizioni di legge in materia.